

CONTRATTO INTEGRATIVO

FONDI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

PERSONALE DEI LIVELLI I-III

PARTE NORMATIVA ED ECONOMICA PER GLI ANNI 2019-2020

Il giorno 22 settembre 2023 in Torino presso la sede INRiM di Strada delle Cacce 91, sono state convocate, dalla delegazione trattante di parte pubblica INRiM come definita con prot. 7672 del 24/05/2022, le OO.SS. e la RSU (di seguito: "parti"), per definire i contenuti del presente accordo che si procede, di seguito, a sottoscrivere come da firme apposte in calce.

Art. 1 - Importo dei fondi

I fondi per la contrattazione integrativa per il personale dei Livelli I-III sono costituiti con Decreti del Direttore Generale dell'INRiM n. 279/2022 del 19/10/2022, n. 320/2022 del 16/11/2022 e n. 107/2023 del 07/04/2023 in conformità al disposto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017 e alle disposizioni legislative previste in materia nella misura di € 158.676,26 per l'anno 2019 e € 181.066,18 per l'anno 2020.

Art. 2 – Utilizzo dei fondi

Le parti concordano che l'utilizzazione del fondo avvenga con le finalità e i criteri di cui alla seguente tabella.

Tabella 1	ANNO 2019	ANNO 2020
1-Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 9, comma 1, lettera a) CCNL 21.2.2002)	84.953,42	126.237,52
2 - Indennità di direzione di struttura di particolare rilievo (art. 9 comma 1, lettera b) CCNL 21.2.2002 - art. 9 CCNL 1994-1997-05.03.1998 II biennio)	65.401,03	48.903,20
3 - Indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti	8.321,81	5.925,46
Totale	158.676,26	181.066,18

Eventuali somme residue, determinate a consuntivo a seguito dell'applicazione degli istituti sopra individuati, andranno a incrementare gli importi dell'Indennità Oneri Specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo per l'annualità di riferimento, mantenendo i criteri e la proporzionalità agli importi individuati nel successivo punto 2.1.



2.1 - Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo

Per gli anni 2019 e 2020 l'importo minimo dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo, quale trattamento economico accessorio secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL 21.2.2002 biennio economico 2000-2001, viene erogata per le responsabilità aggiuntive discendenti dall'effettivo espletamento di prestazioni del dipendente svolte in ragione dell'organizzazione della struttura scientifica di appartenenza. L'importo dell'indennità per oneri specifici viene quindi differenziata in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza, così come descritto nella seguente tabella:

Ricercatori e Tecnologi	Importo mensile per 13 mensilità
Livello I	€ 50,00
Livello II	€ 47,00
Livello III	€ 44,00

L'indennità viene corrisposta mensilmente, in ragione ai periodi di effettivo servizio, salvo conguaglio attivo o passivo anche a seguito della stipula di successivi accordi sulla distribuzione del trattamento economico accessorio.

2.2 - Indennità di direzione di struttura di particolare rilievo

Le parti si danno atto che tale indennità, prevista dall'art. 9 del CCNL del 21.2.2002 biennio economico 2000-2001, è istituita per il Direttore Scientifico e i Responsabili delle Divisioni, in conformità con la struttura organizzativa tecnico-scientifica dell'Ente secondo quanto previsto dallo statuto vigente.

Si dà atto quindi che tale indennità è attribuita con deliberazione del Consiglio di amministrazione al personale Responsabile delle seguenti Strutture organizzative entro i limiti previsti dall'art. 9, CCNL 5 marzo 1998, secondo biennio nei seguenti importi:

Direzione Scientifica	€ 19.999,92 annui (dal 1/1/19 al 28/2/20)
Divisione Quantum metrology and nano technologies	€ 15.189,96 annui (dal 1/1/19)
Divisione Advanced materials metrology and life sciences	€ 15.189,96 annui (dal 1/1/19)
Divisione Applied Metrology and Engineering	€ 15.189,96 annui (dal 1/1/19).

Con riferimento all'indennità in oggetto si stabilisce che in caso di revoca dell'incarico di responsabilità, in caso di personale assunto o cessato nell'anno di riferimento, nonché per i dipendenti fruitori di aspettative,



ove non diversamente previsto, l'erogazione degli importi delle relative indennità avverrà in base ai periodi di effettivo servizio.

2.3 - Indennità derivanti da specifiche disposizioni normative vigenti

Le indennità di rischio previste dal DPR 5/5/1975 n. 146, vengono corrisposte nei seguenti importi previsti dalla normativa vigente, al personale avente diritto individuato tramite le schede di segnalazione dei rischi individuali predisposte dal Servizio di Prevenzione e Protezione:

Rischio Gruppo I	€ 1,29 per ciascuna giornata di lavoro in sede;
Rischio Gruppo II	€ 1,03 per ciascuna giornata di lavoro in sede;
Rischio Gruppo IV	€ 0,46 per ciascuna giornata di lavoro in sede;
Rischio Gruppo V	€ 0,41 per ciascuna giornata di lavoro in sede.

■ Come previsto dall'art. 47 del CCNL 21.2.2002, l'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D.lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni e viene erogata al personale avente diritto nelle seguenti misure:

Comma 1 art. 26 (esposizione continua)	€ 103,29 mensili;
Comma 3 art. 26 (esposizione discontinua)	€ 25,82 mensili.

Art. 3 Durata, decorrenza, disciplina transitoria

Il presente CCI si attua a partire dal giorno successivo della sottoscrizione definitiva, salvo specifica diversa disposizione. Il CCI ha durata biennale, fermo restando che, in ogni caso, continuerà a produrre effetti giuridici sino alla sua totale o parziale sostituzione, per le parti sostituite o incompatibili, ad opera della stipulazione definitiva del successivo contratto collettivo integrativo di lavoro presso l'amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del CCNL 2016-2018.

Il presente CCI conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro incompatibili con la prosecuzione dei predetti effetti, per le parti incompatibili e di applicazione immediata e precettiva.


Le parti si riservano di riaprire il tavolo delle trattative, in base al sistema delle relazioni sindacali vigente, qualora intervengano nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o nuove norme che riguardino istituti regolati nel presente CCI.



Per l'Amministrazione:

- Il Presidente: Diederik Sybolt Wiersma _____

- Il Direttore Generale: Moreno Tivan _____



Per le Organizzazioni Sindacali rappresentative:

- per CISL FSUR:




- per FLC CGIL:

- per FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA:

- per SNALS CONFSAI:

- per FEDERAZIONE GILDA UNAMS:



- per ANIEF:

Per la RSU

Patrizio Domenico Ansalone

Marco Gramegna

Luca Martino

Aline Piccato

Gian Paolo Scialpi

Suele Zoppetti